

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2240 del 08/07/2016
Oggetto	Autorizzazione provvisoria per il prelievo dal fiume Reno, COMUNE: Argenta, loc. Boscoforte, TITOLARE: Padusa spa, CODICE PRATICA N. BO16A0023
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2308 del 08/07/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno otto LUGLIO 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: Autorizzazione provvisoria per il prelievo dal fiume Reno, COMUNE: Argenta, loc. Boscoforte, TITOLARE: Padusa spa, CODICE PRATICA N. BO16A0023

Visti:

- il RD 11/12/1933, n. 1775;
- il DLgs 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la LR n. 9/1999;
- la LR 14 aprile 2004 n. 7 - Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001;
- il Regolamento Regionale n. 4 emanato il 29 dicembre 2005;
- la deliberazione n. 787/2014;
- la delibera n. 65 del 2 febbraio 2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1451 del 2012;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016;

preso atto dei verbali di illecito amministrativo emessi dal Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna per l'accertamento del prelievo senza titolo da parte della ditta Bonifica Valli Meridionali di Comacchio srl in data 31/12/2015 (verbale n. 2829) e della ditta Padusa spa in

data 29/04/2016 (verbale n. 2833), a seguito dei quali è stata disposta la cessazione immediata del prelievo ai sensi dell'art.17 del RD n.1775/1933;

richiamato l'art.17 del RD n.1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 4, del DLGS 152/06, il quale prevede nel caso di prelievo senza titolo:

- 1) il pagamento di una sanzione amministrativa;
- 2) il pagamento di una somma pari ai canoni non corrisposti;
- 3) la cessazione dell'utenza;
- 4) in alternativa al punto precedente, la possibilità da parte dell'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, di consentire la continuazione provvisoria del prelievo, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

vista la domanda protocollata agli atti col n. PG.2016.190115 del 17/03/2016 (pratica BO16A0023), con la quale la ditta Padusa spa, con sede legale in Via Civesio 6 a S. Donato Milanese (MI), C.F. 00865750392, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha richiesto la concessione di derivazione e, ai sensi dell'art.17 del RD 1775/33, l'autorizzazione provvisoria alla continuazione al prelievo di acque superficiali dal fiume Reno già esercitato tramite un sifone di diametro 600 mm, in comune di Argenta (FE) loc. Boscoforte, sui terreni identificati catastalmente al foglio 189, fronte map. 32, con una portata massima di 45-90 l/s per un volume complessivo annuo di 460.000 mc, ad uso vallivo-ambientale;

considerato che:

- tale uso è assimilabile provvisoriamente a quello "pescicoltura" ai sensi dell'art.152 della LR 3/99, salvo ulteriori specificazioni e diverse valutazioni in sede di istruttoria del titolo definitivo e relativi conguagli;

preso atto:

- dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Padusa spa da parte della ditta Bonifica Valli Meridionali di Comacchio, C.F. 03472350150, in qualità di proprietaria delle aree, a presentare l'istanza di concessione di derivazione e di autorizzazione provvisoria al prelievo;

- del parere dell'Ente Parco del Delta del Po, richiesto con prot. PG.2016.271684 del 15/04/2016 e ricevuto in data 06/04/2016 con prot. PGDG/2016/4540 che contiene, in sintesi, le seguenti considerazioni e condizioni:

- non è ammissibile il prelievo nel periodo ottobre - aprile in quanto in tale periodo la derivazione contribuirebbe inutilmente all'incremento dei livelli idrici delle valli con cui è in comunicazione, a meno che non siano forniti ulteriori elementi a motivazione della richiesta.

- è ammissibile il prelievo di 45 l/s nel periodo maggio - settembre per un volume complessivo di 100.000 mc. Per tale quantitativo l'immissione di acqua dolce è compatibile con il Piano di Gestione del Parco e con le operazioni di ripristino dei previsti livelli idrometrici.

- ai fini del rilascio della concessione definitiva, si richiede che venga fornita una relazione tecnica integrativa comprensiva dei dati di monitoraggio, che dimostri la funzionalità del sifone anche con una portata di soli 45 l/s. Inoltre, non essendo noto all'Ente Parco lo stato di manutenzione dei canali e delle opere idrauliche interne alla penisola, si chiede di dimostrare che la derivazione complessiva nel periodo maggio-settembre sia effettivamente utile e sufficiente a creare un flusso idrico di acqua dolce atto al mantenimento degli habitat dulciacquicoli, posti nella porzione centrale e distale della penisola, ad una distanza non trascurabile dal punto di derivazione dell'acqua dal Reno.

valutato che allo stato attuale, la disposizione di cessazione dell'utenza potrebbe comportare alterazioni all'ecosistema della Penisola di Boscoforte e che l'Ente di Gestione del Parco ha dichiarato la compatibilità dell'immissione di acqua dal Fiume Reno nelle quantità e con le modalità prescritte con il Piano di Gestione e le operazioni di ripristino dei livelli idrometrici;

Dato atto che è stata presentata dall'Ente di Gestione domanda di valutazione di impatto ambientale per alcune derivazioni da Reno e che nell'ambito dei procedimenti istruttori relativi alle derivazioni da Reno incidenti su bacini e sottobacini delle valli in collegamento tra loro si dovranno fare valutazioni che tengano conto delle influenze reciproche e degli effetti complessivi delle varie immissioni di acqua dolce;

Dato atto che per il corpo idrico interessato dal prelievo il DMV di riferimento, ai sensi della Delibera di

Giunta 2067/2015, è stato definito nella misura di 1,72 mc/s per il periodo maggio settembre;

ritenuto pertanto, che sia opportuno procedere al rilascio alla ditta istante di un'autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo alle condizioni successivamente riportate e fino al termine dell'istruttoria relativa al procedimento di rilascio o diniego della concessione di derivazione, fermo restando che:

A. il prelievo potrà essere esercitato solo nel periodo maggio-settembre per una portata massima di 45 l/s e un volume complessivo di 100.000 mc;

B. entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione provvisoria, venga fornita un'apposita relazione tecnica integrativa che dimostri l'effettiva possibilità del sifone di funzionare anche con la portata ridotta di 45 l/s;

C. entro 90 dal rilascio della presente autorizzazione provvisoria, venga fornita la necessaria documentazione tecnica che dimostri come il prelievo nel periodo maggio - settembre sia effettivamente utile e sufficiente a creare un flusso idrico di acqua dolce atto al mantenimento degli habitat dulciacquicoli posti nella porzione centrale e distale della penisola, non essendo noto lo stato di manutenzione dei canali e delle opere idrauliche interne alla penisola stessa;

D. è stabilito un corrispettivo annuo per l'esercizio del prelievo, provvisoriamente quantificato per il 2016 in € 161,00 salvo ulteriori specificazioni e diverse valutazioni in sede di istruttoria del titolo definitivo e relativi conguagli;

Dato atto che con successivo atto si provvederà alla quantificazione e alla richiesta di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/1933, e che il mancato pagamento nel termine dato comporterà la decadenza della presente autorizzazione.

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

per tutto quanto sopra espresso che s'intende integralmente richiamato,

1. di rilasciare alla Ditta Padusa spa, C.F. 00865750392, l'**autorizzazione provvisoria** alla continuazione del prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Reno, ad uso vallivo-ambientale, con una **portata massima di 45 l/s** per un **volume complessivo annuo di 100.000 mc**, mediante un sifone di diametro 600 mm ubicato sul terreno identificato al Foglio 189, fronte mappale 32 del NCT del Comune di Argenta (FE), loc. Boscoforte, nel punto corrispondente alle coordinate UTM RER X= 750.675 e Y= 937.871;

2. di rilasciare la suddetta autorizzazione fino al termine dell'istruttoria relativa al procedimento di rilascio o diniego della concessione di derivazione, fermo restando che:

A. il prelievo potrà essere esercitato solo nel periodo **maggio-settembre lasciando defluire a valle del prelievo la portata di 1,72 mc/s**, corrispondente al DMV di riferimento, individuato dalla Delibera di Giunta 2067/2015;

B. ai fini dell'istruttoria per l'eventuale rilascio del titolo concessorio definitivo:

- **entro 90 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione provvisoria, venga fornita un'apposita **relazione tecnica integrativa** che dimostri l'effettiva possibilità del sifone di funzionare anche con la portata ridotta di 45 l/s e fornisca le modalità di controllo e verifica della portata effettiva in uscita dal sifone;

- **entro 90 giorni** dal rilascio della presenta autorizzazione provvisoria, venga fornita la necessaria **documentazione tecnica** che dimostri come il prelievo nel periodo maggio - settembre sia effettivamente utile e sufficiente a creare un flusso idrico di acqua dolce atto al mantenimento degli habitat dulciacquicoli posti nella porzione centrale e distale della penisola, non essendo noto lo stato di manutenzione dei canali e delle opere idrauliche interne alla penisola stessa.

3. di precisare che la ditta autorizzata è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che,

nell'esercizio della suddetta autorizzazione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti. E' inoltre, a suo carico l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione autorizzata, per garantire la funzionalità dell'opera di presa, la difesa dell'ambiente, il buon regime delle acque e la sicurezza di terzi, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito;

4. che il **corrispettivo per l'anno 2016** per l'esercizio del prelievo è provvisoriamente fissato in **€ 161,00** pari all'importo del canone di concessione annuale 2016, salvo ulteriori specificazioni e diverse valutazioni in sede di istruttoria del titolo definitivo e relativi conguagli. Tale somma dovrà essere versata sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 entro 15 gg dalla notifica del presente atto;

5. che il canone è dovuto per anno solare, va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce ed è aggiornato ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015 e comunque per conferma dell'importo del corrispettivo, la ditta può contattare la scrivente Struttura all'inizio di ogni anno;

6. di dare atto che con successivo atto si provvederà alla quantificazione e alla richiesta di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/1933, e che il mancato pagamento nel termine dato comporterà la decadenza della presente autorizzazione;

7. che tale autorizzazione potrà essere in qualsiasi momento revocata, fatto salvo il diritto alla rinuncia che dovrà essere effettuata nei modi previsti dall'art.34 del RR 41/01, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata assentita, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e al verificarsi degli eventi di cui all'art.22 del RR 41/01, senza che ciò possa dare diritto ad alcun compenso o indennità;

8. che l'esercizio del prelievo potrà essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi d'interesse pubblico ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art.30 del RR 41/01. Le Ditte autorizzate dovranno sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione.

9. che è facoltà della scrivente Struttura di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione per mancato

rispetto degli usi, delle quantità di prelievo, delle condizioni per i quali è stata rilasciata e per tutti gli altri motivi elencati all'art.32 del RR 41/01;

10. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a €. 200,00, secondo quanto stabilito dell'art.25 del RR n.41/2001 e dal DL 104/2013 convertito con modificazioni dalla L 128/2013, e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli art.2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

11. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

12. di pubblicare un estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

13. di comunicare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del RD 1775/33.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.